



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA

Presidente

ENRICO CAMILLERI

Membro scelto dall'IVASS

GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS

Membro scelto dall'IVASS

ILARIA RIVA

Componente designata dagli intermediari assicurativi

STEFANO CHERTI

Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ILARIA RIVA

Riunione del 23/07/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 5 febbraio 2026 (e reclamo del 21 novembre 2025), il ricorrente espone di essere stato coinvolto, in data 13 gennaio 2025, in un sinistro stradale, allorquando il proprio veicolo veniva urtato frontalmente da altro mezzo sopraggiungente a velocità sostenuta. L'evento veniva immediatamente denunciato all'intermediario e successivamente accertato dalla polizia locale, che contestava una violazione del Codice della Strada (di seguito "C.d.S").

Il ricorrente riferisce di aver contestato sin da subito la ricostruzione operata dagli organi intervenuti, ritenuta lacunosa e incompleta sotto diversi profili (quali la mancata valutazione della condotta dell'altro conducente, l'assenza di accertamenti tecnici e il mancato rilievo puntuale delle modalità di impatto), rappresentando altresì di aver impugnato la sanzione dinanzi al Giudice di Pace, il quale, con decisione del 20 novembre 2025, ha annullato il verbale elevato nei suoi confronti.

Il ricorrente afferma che, nonostante le ripetute comunicazioni inoltrate tra gennaio e novembre 2025, la compagnia non forniva riscontri adeguati, negando il risarcimento,



attribuendo la responsabilità del sinistro al ricorrente e procedendo al peggioramento della classe di merito, con conseguente aumento del premio.

Tutto ciò premesso, il ricorrente domanda all'Arbitro Assicurativo la rivalutazione del sinistro, alla luce della sentenza del Giudice di Pace, la riassegnazione della classe di merito posseduta prima del sinistro, la restituzione delle maggiori somme richieste in sede di rinnovo, a seguito della diversa classe di merito attribuita e il risarcimento dei danni subiti al veicolo, come da preventivo che allega.

Con controdeduzioni, l'intermediario solleva plurime eccezioni di inammissibilità del ricorso, deducendo, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva in capo allo stesso, in quanto mero intermediario e non impresa di assicurazione. In secondo luogo, l'intermediario eccepisce la mancata previa proposizione di un reclamo conforme, ritenendo che le comunicazioni inviate dal ricorrente costituissero semplici richieste risarcitorie, essendo peraltro inviate all'ufficio sinistri; inoltre, deduce il superamento del limite di valore previsto per l'accesso all'Arbitro Assicurativo e l'impossibilità di risoluzione della controversia in assenza di accertamenti tecnici.

Nel merito, l'intermediario rappresenta che il sinistro in esame è stato correttamente istruito e definito sulla base degli elementi acquisiti, dai quali emergerebbe la responsabilità esclusiva del ricorrente.

L'intermediario evidenzia che il successivo annullamento del verbale da parte dell'Autorità Giudiziaria non avrebbe inciso sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, in quanto il giudice non sarebbe entrato nel merito delle responsabilità del sinistro stesso. Egli sottolinea, inoltre, come il ricorrente non abbia fornito elementi probatori idonei a superare le risultanze del verbale, né dichiarazioni testimoniali né evidenze tecniche atte a dimostrare una diversa dinamica o una condotta colposa del veicolo antagonista, mentre l'allegazione circa la velocità del mezzo di controparte costituirebbe mera affermazione priva di riscontri oggettivi.

L'intermediario contesta altresì il *quantum* della domanda, rilevando che l'importo richiesto, pari a oltre euro 18.000, non sarebbe stato supportato da adeguata prova, in quanto il ricorrente avrebbe prodotto un mero preventivo non corroborato da documentazione idonea (quali fotografie o ulteriori riscontri tecnici) atta a dimostrare la riferibilità e congruità dei danni lamentati rispetto al sinistro dedotto.

Alla luce di tali rilievi, l'intermediario conclude nel senso della declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, chiede il rigetto nel merito delle domande.

Il ricorrente, nelle repliche, si limita a richiamare le motivazioni della sentenza dell'Autorità Giudiziaria a sostegno delle proprie ragioni, allegando la relativa decisione.

L'intermediario, con controrepliche, ribadisce le eccezioni già sollevate e insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente di ottenere dalla propria impresa assicuratrice per la R.C. Auto, in presenza dei



presupposti per il risarcimento diretto ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito, "CAP"), il ristoro dei danni occorsigli a seguito di un sinistro stradale, e la revoca del peggioramento della classe di merito assunta dalla propria impresa, con conseguenti effetti restitutori sul maggior premio corrisposto.

Preliminari risultano le eccezioni pregiudiziali avanzate dal convenuto, a partire dalla deduzione del superamento del limite di valore previsto per l'accesso all'AAS.

Sul punto il Collegio osserva quanto segue.

L'art. 3, comma 4, del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto") detta limiti di valore per la competenza dell'AAS allorché la domanda abbia ad oggetto la corresponsione di somme di denaro. In materia di contratti di assicurazione contro i danni di cui all'art. 2, comma 3, CAP, il limite è di euro 2.500 se la controversia riguarda *"il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile"* (n.1, lett. a), mentre è di euro 25.000 in tutti gli altri casi (n. 1, lett. b).

La disposizione riportata richiede di essere interpretata, al fine di comprendere a quale limite di valore soggiacciono le domande risarcitorie avanzate, come avvenuto nel caso di specie, dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti della propria impresa di assicurazione.

Sulla base di un'interpretazione meramente letterale, tali controversie sembrerebbero fuoriuscire dalla minore soglia di valore di cui alla lett. a), per la diversità del soggetto nei cui confronti si agisce.

Questo Collegio ritiene che il mero dato letterale non sia sufficiente per addivenire a una corretta interpretazione della fattispecie, ma che sia necessaria una interpretazione sistematica delle norme rilevanti che garantisca coerenza al dettato normativo e pari trattamento a situazioni analoghe.

Giova rammentare che l'art. 144 CAP concede al danneggiato per sinistro causato dalla circolazione stradale, un'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, mentre l'art. 149 CAP prevede che *"in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato"*.

Se la prima ipotesi rientra agevolmente nel perimetro applicativo della minore soglia dettata dall'art. 3, comma 4, n. 1, lett. a), la seconda sembrerebbe restarne estranea. A diversa conclusione si deve tuttavia giungere osservando che l'impresa del danneggiato agisce, nella procedura di risarcimento diretto, quale mera incaricata ex lege della valutazione e liquidazione del sinistro, per conto dell'impresa del responsabile civile (art. 149, comma 3, CAP), in forza di un sistema di mandati reciproci (cd. sistema CARD).



Rispetto alla procedura di cui all'art. 144 CAP, in quella di cui all'art. 149 CAP il danneggiato fa valere la medesima pretesa risarcitoria, che avrebbe quale naturale destinataria l'impresa del responsabile civile, ma che, in forza del meccanismo legale del risarcimento diretto, viene rivolta verso la propria impresa, nella sua qualità di impresa gestoria.

Alla luce di tale ricostruzione, questo Collegio ritiene che alle due procedure vada applicato il medesimo limite di valore, anche al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento tra due pretese aventi identico titolo.

Nel caso di specie, il ricorrente formula una pluralità di domande, per le quali la valutazione sulla competenza di questo Arbitro va svolta disgiuntamente.

Con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni patiti dal proprio veicolo a seguito del sinistro stradale del 13 gennaio 2025, quantificati, con rinvio al preventivo prodotto in atti, in euro 18.065,36 oltre IVA, per complessivi euro 22.037,74, questo Collegio ritiene che essa superi il limite di competenza per valore di questo Arbitro, ai sensi dell'art. 3, comma 4, n.1, lett. a) del Decreto. La domanda è pertanto inammissibile.

Va invece affermata la competenza per valore di questo Arbitro con riferimento alle restanti domande.

Il resistente deduce, ancora, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto mero intermediario e non impresa di assicurazione.

L'eccezione deve essere valutata alla luce del contenuto della domanda concretamente proposta dal ricorrente e della natura del soggetto convenuto.

In particolare, essendo inammissibile per superamento della competenza per valore la domanda di risarcimento dei danni, vengono in considerazione esclusivamente la richiesta di rivalutazione del sinistro e la conseguente riassegnazione della classe di merito posseduta prima del sinistro, con connessi eventuali effetti restitutori.

Il soggetto convenuto è un agente iscritto alla sezione A del R.U.I. che opera secondo il modello comunemente indicato come *Managing General Agent* – MGA, caratterizzato dal conferimento da parte delle imprese di assicurazione di un ampio mandato gestorio, che può includere attività di sottoscrizione, amministrazione dei contratti, incasso dei premi e gestione operativa dei sinistri.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario afferma chiaramente di avere ricevuto incarico dalla Compagnia assicurativa per la gestione stragiudiziale del sinistro. Ciò è confermato anche dalla lettera inviata al ricorrente in data 14 marzo 2025, nella quale il convenuto comunicava di non potere accettare la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal ricorrente, in quanto *“dalla ricostruzione della dinamica del sinistro e dal verbale delle autorità intervenute”* risultava confermata la sua responsabilità, per non avere dato precedenza al veicolo proveniente dal senso opposto di marcia.

Ciò dimostra il ruolo attivo svolto dall'intermediario convenuto nella gestione del sinistro, avendo esso, in forza del mandato ricevuto dall'impresa, valutato la dinamica dell'evento, la documentazione prodotta e il riparto di responsabilità tra i conducenti.



A ciò si aggiunga che, pur dovendo ribadire l'alterità soggettiva tra impresa ed agente, e riconoscere esclusivamente alla prima la titolarità del rischio assicurativo e delle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione, lo stesso Codice civile riconosce all'agente la rappresentanza processuale dell'assicuratore rispetto ai contratti conclusi in nome e per conto dello stesso in forza di poteri di rappresentanza sostanziali a lui conferiti. L'art. 1903, secondo comma, cod. civ. prescrive infatti che gli agenti possono *“essere convenuti in giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato”*. Il riferimento alle *“obbligazioni dipendenti dal contratto concluso nell'esecuzione del mandato”* comprende tutte le situazioni soggettive passive costituenti il complessivo rapporto obbligatorio, sia quelle facenti capo all'assicurato, sia quelle facenti capo alla compagnia assicurativa, in nome e per conto della quale ha operato l'agente.

Alla luce di tali rilievi, questo Collegio ritiene che la domanda diretta a rivalutare il sinistro, con conseguente assegnazione di una diversa classe di merito, possa essere legittimamente rivolta all'agente convenuto, trattandosi di attività direttamente riferibili all'intermediario nell'esecuzione del mandato ricevuto.

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva non merita pertanto di essere accolta.

Il resistente eccepisce ancora la mancata previa proposizione di un reclamo conforme, in quanto la comunicazione indicata come reclamo sarebbe una mera richiesta di risarcimento danni destinata all'Ufficio Sinistri, e non all'Ufficio Reclami.

Giova premettere che l'art. 8, comma 1, del Decreto afferma che: *“La presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità, è preceduta dalla presentazione di un reclamo all'impresa [...]”,* essendo il reclamo una *“dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela, avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativi ad un contratto assicurativo, ricevuta da un'impresa o da un intermediario”* (art. 1, comma 1, lett. i), del Decreto). La norma non prescrive che tale dichiarazione sia indirizzata specificamente all'ufficio reclami.

Questo Arbitro ha già avuto modo di pronunciarsi nel senso di ritenere qualificabile come reclamo, ai sensi della normativa vigente, una lettera diretta a contestare il diniego dell'indennizzo previsto dalla polizza o di altra richiesta fatta all'impresa, senza che possa rilevare la circostanza della mancata spedizione all'“Ufficio Reclami”, quando tale dichiarazione presenta lo stesso contenuto del ricorso, così come prescritto dal comma 3 dell'art. 8 del Decreto (Decisione AAS n. 382 del 20 maggio 2026).

Questo Collegio ritiene, quindi, che la mail inviata all'ufficio sinistri dell'intermediario in data 21 novembre 2025, con la quale si richiamano precedenti richieste di rivalutazione del sinistro, rigettate dall'intermediario stesso, e si rinnova la richiesta anche alla luce dell'intervenuta sentenza del Giudice di Pace, sia qualificabile come dichiarazione di reclamo *“ricevuta dall'impresa”*. L'eccezione va dunque respinta.

Nel merito, occorre indagare la dinamica del sinistro per valutare il riparto di responsabilità dei soggetti coinvolti, giacché la modificazione *in peius* della classe di merito consegue al verificarsi di un sinistro per il quale all'assicurato è ascritta una responsabilità superiore al



50%: in caso di responsabilità paritaria o di responsabilità prevalente in capo alla controparte, l'aumento della classe di merito è ingiustificata.

Dispone infatti l'art. 134, comma 4-ter, CAP che *“Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale”*. E ai sensi del Regolamento IVASS n. 58/2026, che regola attualmente la materia (in sostituzione del Regolamento IVASS n. 9/2015 e del Provvedimento IVASS n. 72/2018), *“La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti”* (art. 5, comma 4, Reg. 58/2026 e, analogamente, art. 2, comma 4, Reg. 9/2015).

Dalle testimonianze raccolte dalla Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro risulta che il ricorrente percorreva una strada a due corsie e a doppio senso di marcia; arrivato ad un incrocio e dovendo svoltare a sinistra, si posizionava nella corsia di sinistra. Una colonna di veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, trovandosi nella corsia di sinistra, più vicina alla linea di mezzzeria, si fermava per consentire l'attraversamento al ricorrente, il quale iniziava la manovra.

Dalla corsia di destra sopraggiungeva l'altro veicolo coinvolto nel sinistro, la cui conducente afferma di avere visto la fila di veicoli ferma nella corsia alla sua destra e di non avere fatto in tempo a frenare per evitare lo scontro, che coinvolgeva la parte anteriore sinistra della sua autovettura e la parte anteriore destra dell'autovettura del ricorrente.

Risulta dagli atti che il verbale della Polizia locale che sanzionava il ricorrente per omessa precedenza a destra è stato annullato con sentenza del Giudice di Pace per non avere l'Amministrazione fornito elementi sufficienti a dimostrare la correttezza della ricostruzione del sinistro, non essendo stati adeguatamente considerati profili rilevanti quali l'assetto viario, la segnaletica e il punto di collisione tra i veicoli. La stessa sentenza chiarisce tuttavia che il giudizio non riguarda l'accertamento delle responsabilità delle parti coinvolte, ma esclusivamente la carenza probatoria della sanzione amministrativa.

Pur ritenendo la dinamica dei fatti sufficientemente certa, questo Collegio ritiene che dalla documentazione prodotta non emergano elementi sufficienti per ritenere superata la presunzione legale di responsabilità paritaria di cui all'art. 2054 cod. civ.

Giova in proposito ricordare l'orientamento della giurisprudenza secondo cui anche chi gode del diritto di precedenza è soggetto all'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o non prestino la dovuta precedenza (cfr. Cass. Civ. n. 9528/2012; n. 16768/2006; n. 24676/14).

Tale orientamento si fonda su precisi dati normativi.

L'art. 140 C.d.S. pone quale principio informatore della circolazione stradale l'obbligo di ogni conducente di attivarsi per salvaguardare la propria e l'altrui incolumità.



L'art. 141, comma 1, C.d.S. afferma testualmente che: *"È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle condizioni del mezzo, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione"*; ed ancora, il comma 2 dello stesso articolo, prevede che: *"Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile"*; inoltre, il comma 3 ribadisce che *"il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni ..."*; l'art. 145 C.d.S. stabilisce, infine, che i conducenti approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

Nel caso di specie, ferma restando la violazione da parte del ricorrente della prescrizione di cui all'art. 145, comma 2, C.d.S. secondo cui *"Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione"*, va altresì osservato che la presenza di una colonna di auto ferme alla propria sinistra in corrispondenza di un incrocio avrebbe dovuto indurre il conducente dell'altro veicolo a prestare particolare cautela, moderando la velocità per agevolare eventuali manovre di arresto tempestivo tali da evitare collisioni.

Dunque, questo Collegio ritiene che in mancanza di prove circa la responsabilità esclusiva di uno dei due conducenti, ed essendo incerto il grado di colpa attribuibile a ciascuno dei due, non risulta superata la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, cod. civ. in caso di scontro di veicoli, e dunque ingiustificata la modificazione *in peius* della classe di merito.

Il Collegio dispone, pertanto, la rivalutazione del sinistro e la riassegnazione della classe di merito goduta prima del sinistro di cui alla presente controversia.

Quanto, da ultimo, alla domanda di restituzione del maggiore importo corrisposto in sede di rinnovo, a seguito della diversa classe di merito attribuita, il Collegio ritiene che la richiesta non possa essere accolta, in mancanza di prova documentale dell'avvenuto pagamento e della sua entità.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda a IVASS la somma di euro 100,00 quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La Presidente



Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA